



COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

N. 85 Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: VARIANTE N. 2 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.)
- ADOZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE
REGIONALE 06.06.2017, N. 14.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciannove** del mese di **Dicembre** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta ordinaria, pubblica di prima convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**:

				Presenti	Assenti
1	LEONARDI	KATIA	Presidente	X	
2	PIAZZI	MATTEO	Vice-Presidente		X
3	RUZZA	DIEGO	Sindaco	X	
4	CONTI	PAOLA	Consigliere		X
5	STRAMBINI	ANTONIO	Consigliere	X	
6	ANDREOLI	MICHELA	Consigliere	X	
7	BOTTACINI	GABRIELE	Consigliere	X	
8	CANEVA	MICHELE	Consigliere	X	
9	TODESCHINI	ALBERTO	Consigliere	X	
10	GIULIARI	FEDERICO	Consigliere		X
11	PENAZZO	GIANPIETRO	Consigliere	X	
12	GRISI	SUSANNA	Consigliere	X	
13	ZANONCELLI	PAOLA	Consigliere	X	
14	CAMPEDELLI	SAMUELE	Consigliere	X	
15	CANTU'	GIULIA	Consigliere	X	
16	FITTA'	STEFANO	Consigliere	X	
17	MENEGHINI	MARIA	Consigliere	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Votano Eleonora**.

Il Presidente **Katia Leonardi**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: "Variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) - Adozione ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 06.06.2017, n. 14."

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Zevio è dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato con Conferenza di Servizi del 03.05.2012, ratificato con deliberazione della Giunta Regionale n. 881 del 22.05.2012, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 11/2004, in vigore dal 27.06.2012, del 1° Piano degli Interventi (P.I.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.02.2013, in vigore dal 25.04.2013, di allineamento del previgente P.R.G. con il P.A.T., di Piano degli Interventi (P.I.) – 2° fase, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 28.07.2014, in vigore dal 16.08.2014, e del Piano degli Interventi – 3° fase approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28.01.2016, in vigore dal 12.03.2016, e del Piano degli Interventi – 4° fase approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 06.04.2017, in vigore dal 13.05.2017;

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26.04.2017 è stata adottata la Variante n. 1 al P.A.T., il cui iter di approvazione è ancora in corso;

DATO ATTO che il P.A.T. è lo strumento urbanistico strutturale per l'individuazione delle scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio comunale, in funzione delle esigenze della comunità locale nel rispetto degli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione di livello superiore;

ATTESO che la Regione Veneto ha approvato il nuovo Piano Territoriale Provinciale (P.T.C.P.), con D.G.R.V. n. 236 del 03.03.2015;

PRESO ATTO che l'approvazione del P.T.C.P. ha comportato, come previsto dalla L.R. n. 11/2004, il trasferimento delle competenze per l'approvazione dei P.A.T. dalla Regione Veneto alla Provincia di Verona;

DATO ATTO che la Regione Veneto ha emanato la Legge 06.06.2017, n. 14, avente ad oggetto "Disposizioni per il consumo di suolo" che, in coerenza con gli obiettivi comunitari prevede una graduale riduzione del consumo di suolo, fino ad azzerarlo entro il 2050;

VISTO l'art. 4 della sopra citata Legge Regionale che disciplina le "Misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo di suolo" il quale prevede che, con apposito provvedimento della Giunta Regionale Veneto sarà determinata la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e sua ripartizione per singolo Comune;

VISTA la D.G.R.V. n. 668 del 15.05.2018, con la quale la Regione Veneto ha determinato la quantità massima di consumo di suolo ammesso, assegnando al Comune di Zevio una quantità pari a mq. 266.300, inferiore alla S.A.T. residua ammessa dal P.A.T. (mq. 409.607) e quindi da considerarsi quale limite di consumo di suolo assegnato;

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale n. 14/2017, che detta le procedure per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, con particolare riferimento ai commi 1, lett. "b", 2, 3, 4 e 5;

DATO ATTO che per la redazione della documentazione tecnica necessaria per la Variante n. 2 al P.A.T., è stato conferito incarico all'Arch. Daniel Mantovani, giusta determinazione del Funzionario Dirigente dell'U.O. Sviluppo e Controllo e delle Attività – Lavori Pubblici n. 651 del 08.10.2019;

DATO ATTO che la Legge Regionale 06.06.2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11, pubblicata nel B.U.R. n. 56 del 09.06.2017, che promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica, “assumendo quali principi informatori: la programmazione dell'uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l'utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. “d)” della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11, “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

CONSIDERATO che l'art. 48 ter, comma 4 della Legge Regionale n. 11/2004 introdotto con l'art. 19 della Legge Regionale n. 15/2018, stabilisce che i Comuni, con apposita variante, successivamente all'approvazione del R.E.C. – Regolamento Edilizio Comunale adeguato al Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni-Comuni il 20.10.2016, recepita con delibera della Giunta Regionale n. 1896 del 22.11.2017, dovranno adeguare gli strumenti urbanistici comunali (P.A.T. e P.I.) alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall'art. 13, comma 10 e dall'art. 14 della L.R. 06.06.2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla Legge Regionale 23.04. 2004, n. 11”;

CONSIDERATO, inoltre, che la Provincia di Verona nell'ambito delle proprie competenze urbanistiche ha emanato le linee guida per l'adeguamento al P.T.C.P. dei piani comunali vigenti precisando:”.....*Analogamente, è divenuto necessario recepire con le medesime modalità e tempi, il Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.), con Variante urbanistica semplificata ex art. 48 ter Legge Regionale n. 11/2004. La nuova procedura, di esclusiva competenza comunale, è di immediata applicabilità per tutti gli strumenti urbanistici vigenti. Le criticità sottese al recepimento del R.E.T., ed al conseguente adeguamento dei Regolamenti Edilizi Comunali, R.E.C., in attesa di una puntuale disciplina regionale in materia, alimentano alcune incertezze sulle modalità e sui tempi di attuazione delle nuove definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici.*

Il R.E.C., regolamento edilizio ex art. 10 della Legge Regionale n. 61/1985, rimane un elaborato del P.R.G., mentre non fa parte degli elaborati del P.A.T. o del P.I. ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004, approvata successivamente al D.P.R. n. 380/2001.

Ai fini della prevalenza delle nuove definizioni aventi incidenza urbanistica sui regolamenti edilizi e norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, appare coerente effettuare il recepimento delle nuove definizioni del R.E.T., inserendo una norma che le richiama tra gli elementi strutturali del Piano vigente (P.A.T. o P.R.G.), con la variante semplificata ex art. 48 ter o nella Variante di adeguamento al P.T.C.P.

Il R.E.C. vigente dovrà essere modificato in recepimento del R.E.T., con il procedimento previsto dal D.P.R. n. 380/2001. L'efficacia delle nuove definizioni aventi incidenza urbanistica troveranno applicazione a far data dall'efficacia della Variante al P.I. (o al

P.R.G.), che modificherà le N.T.O. o le N.T.A., in coerenza con il nuovo R.E.C. adeguato al R.E.T., da approvare entro i termini fissati dalla legge.”;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 15.05.2018, é stato approvato, il provvedimento che definisce, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei;
- i comuni, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale n. 14/2017, devono approvare una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale (P.A.T.I), secondo le procedure semplificate di cui all’art. 14 della medesima Legge Regionale;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 24.08.2017 sono stati individuati gli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 13, comma 9 della Legge Regionale n. 14/2017 e trasmessi, in osservanza della norma, alla Regione Veneto;
- l’art. 17, comma 5 della Legge Regionale n. 14/2019, ha stabilito che la scadenza per l’approvazione della citata variante è il 31.12.2019;
- in attuazione dell’art. 48 ter della Legge Regionale n. 11/2004, le “Linee Guida della provincia di Verona per l’adeguamento dei piani comunali vigenti” prevedono che venga inserita in apposita variante al P.A.T. (da approvarsi secondo le procedure semplificate di cui all’art. 14 della Legge Regionale n. 14/2017) una norma che richiami il Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.) tra gli elementi strutturali del P.A.T, demandando al P.I. la conseguente modifica del Regolamento Edilizio vigente e delle Norme Tecniche Operative, entro i termini fissati dalla legge;

CONSIDERATO che la presente Variante al P.A.T.:

- non necessita di procedura V.A.S. in quanto la delibera della Giunta Regionale n. 1366/2018 ricomprende le varianti in adeguamento alla Legge Regionale n. 14/2017 nei casi di esclusione di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1717/2016, trattandosi di atti di mero, seppur obbligatorio, adeguamento normativo alle succitate recenti disposizioni di legge regionali, mantenendo inalterate le azioni del Piano;
- non necessita di apposita procedura V.I.N.C.A., visti i contenuti dell’allegato E alla delibera della Giunta Regionale n. 1400/2017 e la relativa relazione tecnica redatta dal progettista incaricato;
- non necessita della relazione di Compatibilità Sismica, visti i contenuti dell’asseveramento redatto dal progettista incaricato in data 25.11.2019, trasmessa al Genio Civile di Verona con nota prot. n. 25312 in data 25.11.2019;
- non necessita della relazione di compatibilità idraulica, visti i contenuti dell’asseveramento redatto in data 25.11.2019 dal progettista incaricato, ai sensi della Legge n. 267/1998 e delle delibere della Giunta Regionale n. 3637/2002 e n. 1841/2007, trasmessa al Consorzio Alta Pianura Veneta, al Consorzio di Bonifica Veronese ed alla Regione Veneto – Genio Civile di Verona, con nota prot. n. 25310 in data 25.11.2019;

VISTA la documentazione relativa alla Variante n. 2 al P.A.T., redatta ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale n. 14/2017, formata dagli elaborati di seguito elencati, che si intendono facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, datati novembre 2019, redatti dall’Arch. Daniel Mantovani, professionista incaricato:

- Relazione Illustrativa;
- Norme Tecniche Attuazione – Estratto articoli oggetto di modifica;

- Ambiti di urbanizzazione consolidata art. 2 comma 1 lettera e) L.R. n. 14/2017;
- Asseveramento di non necessità della relazione di compatibilità sismica;
- Asseveramento di non necessità della relazione di compatibilità idraulica;
- Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ed allegato E – Delibera della Giunta Regionale n. 1400/2017;

RITENUTO OPPORTUNO procedere con l'adozione della Variante n. 2 al P.A.T. del Comune di Zevio di adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 06.06.2017, n. 14 e con recepimento del Regolamento Edilizio Tipo, mediante inserimento di una norma che lo preveda tra gli elementi strutturali del P.A.T.;

VISTO l'art. 48 ter, comma 4 della Legge Regionale n. 11/2004 che recita: *“4. I Comuni, con apposita variante, adeguano gli strumenti urbanistici comunali alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 10 e dall'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ”;*

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 10, l'art. 14 della Legge Regionale n. 14/2017 e l'art. 17, comma 5 della Legge Regionale n. 14/2019, definiscono i tempi e le procedure per l'adeguamento del P.A.T. alla medesima normativa in materia di consumo di suolo;

VISTO dell'art. 13, comma 10 della Legge Regionale n. 14/2017 che recita: *“10. Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel B.U.R. del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lett. “a”:* “ i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.”;

VISTO l'art. 17, comma 7, della Legge Regionale n. 14/2019 che recita: *“7. I termini previsti dall'art. 48 ter della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 , per l'adeguamento dei comuni alla legge sul contenimento del consumo di suolo e allo schema di Regolamento edilizio tipo (RET), sono rideterminati al 31 dicembre 2019”;*

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale n. 14/2017 che recita: *”1. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 13:*

a) ... omissis ...;

b) i comuni dotati di P.A.T., in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Entro otto giorni dall'adozione, la variante al P.A.T. è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della Legge 18.06.2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo

civile". Il Comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.

4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del P.A.T., ed è depositata presso la sede del Comune per la libera consultazione.

5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune.”;

DATO ATTO che il Comune di Zevio è dotato di P.A.T., e pertanto trovano applicazione le procedure semplificate di cui all'art. 14, commi 2, 3, 4 e 5 della Legge Regionale n. 14/2017;

VISTE:

- la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11, e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1896 del 22.11.2017 di recepimento dell'Intesa Governo/Regioni/Autonomie Locali del 20.10.2016, pubblicata sulla G.U. n. 268 del 16/11/2016;
- la Legge Regionale 20.04.2018, n. 15;
- la Legge Regionale 06.06.2017, n. 14;
- la delibera della Giunta Regionale n. 668 del 15.05.2018, pubblicata sul B.U.R. n. 51 del 25.05.2018;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

PRESO ATTO dei pareri di regolarità, espressi dai Funzionari Dirigenti preposti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri che si riportano in allegato;

PRESO ATTO che, come indicato negli interventi dei Consiglieri, durante il dibattito sono entrati i Consiglieri Giuliani, Piazzini e Conti - i presenti risultano n. 17;

PRESO ATTO che, come riportato negli interventi allegati, il Sindaco ha presentato un emendamento relativo all'integrazione del testo della dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ed allegato E - D.G.R.V. n. 1400/2017, alla pagina 7 come segue: all'ultimo paragrafo dopo le parole "delle frazioni di Campagnola e Perzacco" vengono aggiunte: "Bosco, Volon e Santa Maria di Zevio". La frase risulta, pertanto, così formulata: "La struttura insediativa attuale è il risultato di un'espansione urbana che ha modificato l'assetto originario. Il sistema insediativo di Zevio è composto dal nucleo principale del Capoluogo e delle frazioni di Campagnola, Perzacco, Bosco, Volon e Santa Maria di Zevio..... (omississ).

ESPERITA la votazione palese sull'emendamento proposto dal Sindaco ed eseguito il computo dei voti, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 17
Consiglieri astenuti: ==
Consiglieri votanti: 17
- voti favorevoli: 17 Lista Ruzza Sindaco-Centro destra per Zevio // Lista per Zevio-
Campedelli Sindaco//Lista Zevio bene comune//Lista
Movimento 5 stelle
- voti contrari: ==

Il Presidente proclama l'esito della votazione.

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'emendamento, proposto dal Sindaco, relativo all'integrazione del testo della dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ed allegato E - D.G.R.V. n. 1400/2017, alla pagina 7 come segue: all'ultimo paragrafo dopo le parole "delle frazioni di Campagnola e Perzacco" vengono aggiunte: "Bosco, Volon e Santa Maria di Zevio". La frase risulta, pertanto, così definitivamente formulata:
"La struttura insediativa attuale è il risultato di un'espansione urbana che ha modificato l'assetto originario. Il sistema insediativo di Zevio è composto dal nucleo principale del Capoluogo e delle frazioni di Campagnola, Perzacco, Bosco, Volon e Santa Maria di Zevio..... (omissis)".

ESPERITA la votazione palese ed eseguito il computo dei voti si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 17
Consiglieri astenuti: ==
Consiglieri votanti: 17
- voti favorevoli: 17 Lista Ruzza Sindaco-Centro destra per Zevio // Lista per Zevio
-Campedelli Sindaco//Lista Zevio bene comune//Lista Movimento
5 stelle
- voti contrari: ==

Il Presidente proclama l'esito della votazione.

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si riportano nel dispositivo approvandole.
2. DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n. 14/2017, la Variante n. 2 al P.A.T. del Comune di Zevio, costituita dai seguenti elaborati tecnici depositati agli atti del Comune, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatti a firma dell'Arch. Daniel Mantovani:
 - Relazione Illustrativa;
 - Norme Tecniche di Attuazione - Estratto articoli oggetto di modifica;
 - Ambiti di urbanizzazione consolidata art. 2 comma 1 lettera e) Legge Regionale n. 14/2017;
 - Asseveramento di non necessità della relazione di compatibilità sismica;
 - Asseveramento di non necessità della relazione di compatibilità idraulica;

- Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ed allegato E – Delibera della Giunta Regionale n. 1400/2017, così come modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento proposto dal Sindaco e sopra riportato.
3. DI DARE ATTO che alla Variante in oggetto si applicano le procedure semplificate di cui all'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", fermo restando che il Comune potrà attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna;
- entro otto giorni dall'adozione, la Variante n. 2 al P.A.T. sarà depositata e resa pubblica presso la sede del Comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito sarà data notizia con le modalità di cui all'art. 32, della Legge 18.06.2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", fermo restando che il Comune potrà attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna;
- nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale deciderà sulle stesse e contestualmente approverà la Variante semplificata.
4. DI DARE ATTO che dalla data di adozione della Variante n. 2 al P.A.T. si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge 03/11/1952, n. 1902 "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori" e successive modificazioni.
5. DI INCARICARE il Responsabile dell'Unità Organizzativa Sviluppo e Controllo del Territorio e delle Attività – Lavori Pubblici di porre in atto tutti gli adempimenti conseguenti e derivanti dal presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione della presente deliberazione sul sito del Comune e, in particolare, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33, nonché ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

KATIA LEONARDI

IL SEGRETARIO GENERALE

VOTANO ELEONORA